

Energie tradizionali e rinnovabili: proposte di interventi terminologici

MARIA TERESA ZANOLA

As public concern over renewable energy sources grows, there is a large amount of publications which focus on the issue, ranging from scientific discussions to institutional communication and mass media coverage of the issue itself. The different needs of this array of communicative situations are met by variations in terminology. This study investigates the terminology used by some electricity and gas companies and analyses their purposes of clarifying their public communications, both for experts in the field and for the general public. Our inquiry is focused on on-line glossaries and reports in order to examine the popularisation of technical terminology in this field.

Keywords: Terminology – specialized lexicon – institutional communication

Dinanzi al diffondersi sempre crescente del dibattito intorno alle energie rinnovabili, aumenta anche l'ampiezza descrittiva del fenomeno, vuoi per divulgazione scientifica specialistica, vuoi per divulgazione istituzionale di massa. Così le variazioni terminologiche delle forme di energia rinnovabile solare, geotermica, fotovoltaica, eolica, lasciano il discorso specialistico per essere accolte, con crescente rapidità, da programmi e orientamenti di società nazionali e private, da dichiarazioni programmatiche di linee politiche, dai linguaggi dei media.

Abbiamo ritenuto utile osservare la descrizione terminologica offerta da compagnie e società che operano nel settore e che si sono preoccupate di arricchire la loro comunicazione pubblica – agli specialisti del settore, così come agli utenti – di glossari consultabili on-line o nella stampa di settore, nell'intenzione di osservare i punti di incontro fra necessità di denominazione e divulgazione delle conoscenze.

1. Nuovi concetti, nuovi termini

Silvi (2005) sottolinea che «per indicare l'energia del sole e le fonti rinnovabili alcuni termini sono entrati nell'uso comune mentre altri [...] sono stati completamente dimenticati». Nel 1951 Palmer Putnam parlava di *fonti di energia capitale* che distingueva dalle *fonti di energia rendita*, in base ad una diversa qualità economica delle fonti

stesse. Silvi spiega che «le fonti fossili sono un capitale, di cui disponiamo sul “libretto di risparmio” creato per noi dalla natura in milioni di anni, mentre l’uso delle fonti di “energia rendita” non ne intacca la consistenza e quindi queste costituiscono una rendita a disposizione nostra e delle future generazioni». Capiamo il significato del sistema in questo contesto, ma non lo ritroviamo più tra le attuali pratiche d’uso.

È interessante allora analizzare il percorso di diffusione dei nuovi concetti e termini che si sono affermati nel settore energetico a partire dalla seconda metà del Novecento, ricordando gli accadimenti storici, sociali e scientifici più significativi che li hanno determinati.

Due saranno i campi tematici oggetto di osservazione: le nuove fonti di energia e le nuove categorie di utenti e clienti del settore energetico.

1.1. “Nuove” fonti di energia

Il 4 maggio 1956 il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite aveva deciso che «le Nazioni Unite mostrassero per tutte le nuove forme di energia lo stesso interesse avuto per quelle convenzionali e per quella atomica» (Silvi, 2005).

Nell’agosto 1961, nel corso della conferenza internazionale su “New Sources of Energy and Energy Development”, promossa dalle Nazioni Unite presso la FAO, viene riproposta la polirematica “nuove fonti di energia”: l’aggettivo “nuove” sta ad indicare il carattere innovativo delle tecnologie tramite cui erano sfruttate le energie solare, geotermica ed eolica (*Ibidem*).

Silvi ricorda che Agostino Capocaccia poneva nel 1972 la distinzione fra *fonti a riserva finita* e *fonti a riserva infinita* di energia. A seguito dello shock petrolifero del 1973, i termini furono adombrati in favore dell’espressione *energie alternative*, iperonimo dell’intera categoria di forme di energia altre dal petrolio, quindi sia solare sia nucleare.

The United Nations Conference on New and Renewable Sources of Energy dell’agosto 1981 a Nairobi, a cui parteciparono 125 paesi, introdusse *energie rinnovabili*.

Energie alternative, rinnovabili, assimilate, a basso tenore di carbonio si presentano oggi come la gamma sinonimica delle rinnovabili, o energie rinnovabili, o fonti (di energia) rinnovabili.

È evidente la necessità di trasmettere informazioni chiare ai cittadini, in cui la terminologia del settore sia un riferimento univoco alla comprensione dei fenomeni anche complessi, oltre che una via di accesso chiara alle esigenze del mercato e della vita comune.

Allo scopo di «promuovere una migliore conoscenza per il cittadino consumatore delle nuove opportunità legate all’apertura del mercato europeo dell’energia», l’Autorità

per l'Energia Elettrica e il Gas e la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea hanno promosso una pubblicazione (*Le novità nel mercato dell'energia e del gas*, 2008 – (luglio 2008) <www.autorita.energia.it/energia_semplice/opuscolo.pdf> –, nella quale, per esempio, si spiega che cosa sia l'offerta bioraria dell'energia elettrica. Quella di un orario bio? No, è un'offerta dell'energia elettrica bi-oraria o multi oraria, in base alla quale la tariffa varia in funzione delle fasce orarie. Il programma televisivo della RAI "Uno Mattina", *Energia semplice*, un'iniziativa di servizio pubblico lanciata dal programma della RAI, curata dagli esperti dell'Autorità per l'energia, ha promosso una serie di appuntamenti dal 28 febbraio 2008, che riprendono i temi della citata brochure, dedicati a temi quali: "Come si legge la bolletta elettrica", "Come orientarsi e scegliere al meglio fra le nuove offerte del mercato libero", "Cosa sono e come funzionano le offerte biorarie", "I diritti del consumatore per la qualità dei servizi commerciali - pagamenti, rimborsi automatici, appuntamenti".

Energia idroelettrica o carbone bianco? Figura retorica di sinonimia e di analogia o speranza di un futuro senza inquinamento? *Effetto serra, riduzione e commercio delle emissioni, sequestro della CO²* sono termini ed espressioni entrati a seguito del testo del protocollo di Kyoto: la scoperta di nuove tecnologie e le pressioni delle politiche ambientali ed energetiche influiscono così su un lessico che non può tuttavia variare la realtà delle energie disponibili sulla Terra, conclude Silvi (2005).

Non stupisce perciò ritrovare abbondanza di glossari in questo settore tematico, presenti nei siti delle principali società per la distribuzione dell'energia in Italia, che propongono agli utenti dei siti la descrizione delle energie rinnovabili e di quelle convenzionali, dai problemi della loro distribuzione a quelli della gestione economico-finanziaria.

Ne sia un primo esempio la definizione di "energie rinnovabili" riportata nel glossario disponibile nel sito del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) - (luglio 2008) <www.grtn.it/ita/glossario/glossario.asp>:

Fonti energetiche convenzionali: Olio combustibile, carbone e gas naturale.

Fonti energetiche rinnovabili: Il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici.

Ricordiamo lo sfondo economico-politico, relativo alla liberalizzazione della domanda di energia, aperta dal 1° luglio 2007, in attuazione delle Direttive UE 54 (per l'elettricità) <eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0037:0055:IT:PDF> e 55 (per il gas) <eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0057:0078:IT:PDF> del 2003. Le famiglie italiane hanno avuto la possibilità di rivolgersi a venditori di energia elettrica anche diversi da quello da cui sono state rifornite sino ad allora, scegliendo l'offerta ritenuta più interessante. La scelta libera della fornitura per il

gas era già disponibile dal gennaio 2003, avendo l'Italia anticipato le scadenze europee in merito.

1.2. *Le nuove categorie di utenti e clienti del settore energetico*

L'utente del settore energetico amplia la propria tipologia, e la sua descrizione, quale si presenta nei siti istituzionali, tratteggia la persona fisica o giuridica che ha responsabilità dell'impianto o della connessione ad una rete più importante:

Utente (in <Ibidem>)

Persona fisica o persona giuridica che gestisce, anche non avendone la proprietà, un impianto connesso alla rete di trasmissione nazionale; un utente può essere:

- a) diretto (o direttamente connesso), nel caso di connessione diretta dell'impianto alla rete di trasmissione nazionale;
- b) indiretto (o indirettamente connesso), nel caso di connessione indiretta dell'impianto alla rete di trasmissione nazionale; ove non specificato, per utente si intende l'utente diretto.

Utente della rete (in <Ibidem>)

Persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o di distribuzione.

Utente del dispacciamento

Soggetto che ha concluso con Terna S.p.A. <www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Glossario.aspx#terna%23terna> un contratto per il servizio di dispacciamento. Per ciascun punto di offerta è l'unico soggetto tenuto alla presentazione dei margini a salire e a scendere sul MGP e sul MA e alla presentazione di offerte sul MSD, qualora il punto di offerta sia abilitato a tale mercato - (luglio 2008) <www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Glossario.aspx>.

Si tratta di definizioni adeguate nella scrittura alla natura stessa del glossario, che riunisce soprattutto parole-chiave dei testi normativi di riferimento delle istituzioni citate. L'utente così descritto assume quindi gradi di specializzazione nello sfruttamento dei servizi, e possiamo anche immaginarlo a sua volta l'utente delle numerose sigle in uso, basti citare MGP - *Mercato del Giorno Prima*, MA - *Mercato di aggiustamento*, e MSD - *Mercato dei servizi di dispacciamento*.

Nella caratterizzazione dei clienti, spiccano le tre categorie di clienti, nell'ordine dato nel glossario del GSE - (luglio 2008) <www.grtn.it/ita/glossario/glossario.asp> -, quelli *idonei*, *vincolati* e *grossisti*.

Clienti

Le imprese o Società di distribuzione, gli acquirenti grossisti e gli acquirenti finali di energia elettrica.

Cliente finale

È la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio.

Cliente idoneo

Persona fisica o giuridica che può stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero. A partire dal 1° maggio 2003 è classificato cliente idoneo chi consuma più di 100.000 kwh all'anno.

Cliente vincolato

Cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, può stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza.

Cliente grossista

Persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione Europea.

Le categorie sono due nel glossario del Gestore del Mercato Elettrico (GME) – (luglio 2008) <www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Glossario.aspx> –, i *clienti idonei* e i *clienti vincolati*. Nella definizione diventano precisi i riferimenti giuridici: da un generico «a partire dal 1° maggio 2003», il cliente idoneo è individuato come persona fisica o giuridica che «a partire dal 1° luglio 2004, in base alla Delibera AEEG 107/04» si rende tale se acquista energia elettrica non destinata all'uso domestico, ma senza la precisione del quantitativo. La categoria è estesa a tutti dal 1° luglio 2007. Relativamente al cliente vincolato, si esplicita che si tratta dei clienti che acquistano energia solo per uso domestico, per il tramite dell'Acquirente Unico, e che non hanno quindi diritto ad acquistare energia direttamente in borsa se non dal 1° luglio 2007 – ma questa informazione si evince dalla definizione di “cliente idoneo” e non da quella di “cliente vincolato”.

Cliente idoneo

Persona fisica o giuridica che ha facoltà di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi fornitore di propria scelta (produttore, distributore, grossista). A partire dal 1° luglio 2004, in base alla Delibera AEEG 107/04, sono idonee tutte le persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti. Dal 1° luglio 2007 tutti i clienti saranno idonei. A partire dal 1° gennaio 2005 i clienti idonei hanno diritto ad acquistare energia direttamente in borsa.

Cliente vincolato

Persona fisica o giuridica che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, può stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nella propria area territoriale. Dal 1° luglio 2004 sono clienti vincolati i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, esclu-

se le attività commerciali o professionali. Gli acquisti dei clienti vincolati sono effettuati dall'Acquirente Unico <www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Glossario.aspx#au%23au> sia in borsa sia tramite contratti bilaterali.

Non stiamo facendo uso di lessico poco trasparente, ma nuovi sono i contesti di applicazione e le caratteristiche funzionali di un soggetto tipicamente commerciale: le definizioni citate arricchiscono il carattere enciclopedico, che aiuta a riconoscere le idee chiave e portanti dell'argomento, con rimandi contestuali comunque utili per chi si accosta alla materia, e cercano di fissare l'attenzione del lettore prospettando una sintesi delle nozioni utili per passare alla costruzione di un insieme conoscitivo e operativo soddisfacente.

Rileviamo così l'importanza della diffusione assunta da questo lessico: le fonti di energia, la loro organizzazione di distribuzione, il loro valore commerciale diventano un prodotto di alto consumo e di alto impatto nella frequenza d'uso degli utenti, dei clienti e dei cittadini in generale.

2. Alcuni cenni allo sfondo legislativo

Occorrerebbe altresì ricordare lo sfondo giuridico che riunisce la legislazione in materia energetica. Le linee legislative illustrano gli obiettivi comunitari in materia di fonti di energia rinnovabile e le principali norme sulle fonti energetiche rinnovabili, sul risparmio energetico e sul libero mercato. Ricordiamo perciò che nel Libro Bianco *Una Politica Energetica per l'Unione Europea* - COM (1995) 682 Def., l'Unione Europea ha definito tre obiettivi per la propria politica energetica:

- la sicurezza negli approvvigionamenti, anche tramite la diversificazione;
- la competitività delle fonti;
- la tutela e il rispetto dell'ambiente.

La Commissione ha inoltre adottato il 26 novembre 1997 un Libro Bianco - COM (1997) 599 intitolato *Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili*. Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità.

Il protocollo di Kyoto del 1997 sui cambiamenti climatici ha rafforzato l'importanza della dimensione ambientale e dello sviluppo sostenibile nella politica energetica comunitaria, mentre la variabilità dei prezzi petroliferi osservati nell'ultimo decennio ha evidenziato i rischi per l'Unione Europea che derivano dalla sua dipendenza energetica dalle fonti fossili di altri Paesi. Seguono così le seguenti direttive ed indicazioni europee:

- la Direttiva 99/296/CE;
- *Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra all'interno dell'Unione europea* (COM 2000 - 87);
- la comunicazione al Consiglio ed al Parlamento europeo *Verso un programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP)*, che descrive le politiche e le misure dell'Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra (COM 2000 - 88);

- la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
- la promozione di diverse misure fiscali destinate alla protezione dell'ambiente. La proposta di Carbon Tax (COM - 92 - 226 e COM - 95 - 172) e i tentativi di armonizzazione delle accise sui prodotti energetici sono attualmente in fase di negoziazione e di accordo politico con gli stati membri (COM - 97 - 30);
- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità: la direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili perseguendo degli obiettivi indicativi nazionali rimodulati ogni due anni e compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto.

Quest'ultima Direttiva è stata recepita in Italia con Decreto Legislativo del 29 Dicembre 2003 n. 387. Solo per dare una breve sintesi di sfondo di quanta scrittura legislativa, burocratica e amministrativa segue lo sviluppo e la diffusione delle fonti di energia rinnovabili.

L'apertura del mercato dell'energia è iniziata con le Direttive europee 96/92/CE e 98/30/CE, che stabilivano rispettivamente le regole comuni per il mercato interno dell'elettricità e del gas relativamente a produzione, trasporto e distribuzione, successivamente abrogate rispettivamente dalla Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e dalla Direttiva 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Le principali norme italiane sulle fonti energetiche rinnovabili sul risparmio energetico e sul libero mercato sono le seguenti:

- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9, *Norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali*, che ha introdotto l'aspetto significativo della parziale liberalizzazione della produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate;
- il provvedimento n. 6 del 1992, detto anche "CIP 6", ritirato nel 1996;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 10, *Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*, in sostituzione della Legge 308/86 (nel Titolo I reca norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia);

- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, *Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia*, in attuazione dell'articolo 4/IV della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, poi modificato ed integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, *Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia*, che ha introdotto norme precise sui rendimenti degli impianti termici nonché sulle modalità di controllo e verifica da parte delle Province e dei Comuni.

Ricordiamo infine che il riassetto del sistema elettrico italiano e la sua liberalizzazione è stato avviato dal Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, n. 79, *Attuazione della Direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica* (detto anche Decreto Bersani).

L'attuazione di questa legislazione è spesso condizionata dall'emanazione di un numero considerevole di decreti successivi, che non stiamo a riportare in questa sede.

Segnaliamo, invece, l'entrata nel mercato di nuovi operatori e di altri interlocutori oltre all'Enel, quali:

- a) l'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas), che fissa le condizioni atte a garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento e può autorizzare la costituzione di contratti bilaterali, in deroga al mercato elettrico, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
- b) il GRTN (Gestore della rete di Trasmissione Nazionale), che esercita attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e che con proprie delibere fissa le regole del dispacciamento;
- c) il GME (Gestore del Mercato Elettrico), che assume la gestione delle offerte di vendita e acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi;
- d) l'AU (Acquirente Unico), che deve garantire, per i clienti vincolati, la fornitura dell'energia elettrica, la gestione dei relativi contratti e la tariffa unica a livello nazionale.

È tuttavia necessario avere sotto gli occhi la complessità disciplinare che l'utente si trova ad affrontare, per capire con quali modalità le istituzioni pubbliche e le società private hanno inteso offrire un aiuto alla comprensione terminologica di questa massa di dati e di conoscenze. Ampia la fioritura di glossari e di legende terminologiche, disponibili nei siti delle istituzioni che trattano di energia. Ne daremo illustrazione, limitandoci ad un commento sulle principali tipologie e caratteristiche.

3. Borsa e mercato elettrico: i glossari presso le istituzioni

Il settore del mercato elettrico vanta i glossari più rigorosi ed accurati, a cominciare dal *National Grid*, che presenta la seguente introduzione al glossario posto nel sito - (luglio 2008) <www.nationalgrid.com/uk/Electricity/SYS/glossary>:

«This Glossary defines and explains some of the key terms and phrases used in the Statement. Other documentation in current use within the Electricity Supply Industry (ESI) in Great Britain (e.g. the GB Grid Code and the GB Transmission System Quality and Security of Supply Standard) may contain similar terms and phrases. Where such terms and phrases carry the same meaning in this Statement, the same definition has been used for consistency. Where the meaning differs in some respect, a modified or new definition, as appropriate, is used. In all cases, for the purpose of this Statement, the definitions set out in this Glossary take precedence».

È così precisata la fonte di provenienza del lessico repertoriato, che funge da illustrazione e raccogliitore di termini ed espressioni usati nello *Statement*, oltre che da fonte anteriore attestata.

Il Glossario presente nel sito del Gestore del Mercato Elettrico – (luglio 2008, <www.mercatoelettrico.org> – non dà invece esplicita indicazione delle fonti, ed è una versione arricchita e completata rispetto ad una precedente del 2006, pubblicata nel *Vademecum della Borsa elettrica italiana*, che riportava i riferimenti alla normativa e alla manualistica di riferimento.

Il Glossario del 2006 è costituito da 61 voci, mentre l'attuale versione on-line ne registra 99. L'attuale glossario on-line ha apportato aggiornamento delle informazioni, e qualche modifica alle voci, e segnala con rimandi ipertestuali nelle definizioni alle voci presenti nel Glossario, come di seguito elenchiamo.

- a) È cambiato il nome del Gestore, da GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) in GSE (Gestore dei Servizi Elettrici):

Il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. ha un ruolo centrale nella promozione, nell'incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia. Azionista unico del GSE è il Ministero dell'Economia e delle Finanze che esercita i diritti dell'azionista con il Ministero delle Attività Produttive. Il GSE è capogruppo delle due società controllate AU (Acquirente Unico) e GME (Gestore del Mercato Elettrico).

In seguito al trasferimento del ramo d'azienda relativo a dispacciamento, trasmissione e sviluppo della rete a Terna S.p.A, avvenuto il 1° novembre 2005 per effetto del DPCM dell'11 maggio 2004, il GSE si concentra sulla gestione, promozione e incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia, attività in parte già svolte.

Il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. svolge un ruolo fondamentale nel meccanismo di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate, predisposto dal provvedimento CIP 6/92, e a gestire il sistema di mercato basato sui Certificati Verdi.

La sostituzione di GRTN con Terna s.p.a., o GSE, dove il caso, ricorre in tutto il testo del glossario.

- b) Nel Glossario 2006 si parlava di *CVE (Coefficiente di Variazione Elettrico)*, definito come il “Rapporto tra la deviazione standard e il valore assoluto della media dei prezzi orari espresso in termini percentuali”. Nell’attuale glossario si semplifica la polirematica in *Coefficiente di variazione* e la sigla attribuita in *CV*:

Indice di volatilità dei prezzi calcolato come rapporto tra deviazione standard e il valore assoluto della media dei prezzi orari espresso in termini percentuali. È un indice di dispersione relativo che permette di confrontare fenomeni con numerosità e unità di misura differenti, in quanto si tratta di un numero puro (ovvero senza unità di misura).

- c) Sono registrate alcune varianti:

- a) per diverso uso della preposizione: *esiti del mercato* (2006) si stabilizza nella variante grafica *esiti di mercato*;
- b) per adattamenti morfologici: *fascia oraria* prende il plurale *fasce orarie*.

- d) La voce *Indice di operatore residuale (IOR)* diviene più articolata:

È un indice relativo ai singoli operatori che offrono sul mercato e misura la presenza di operatori di mercato residuali, vale a dire necessari al fine del soddisfacimento della domanda. È definito, per ciascun operatore, [Esso viene calcolato per le singole zone geografiche e per ciascun utente del dispacciamento (UdD)] come rapporto tra le quantità complessivamente offerte dai concorrenti [dagli altri UdD] e la quantità complessivamente venduta [all'interno della zona]. L'indice assume valore <1 in presenza di un operatore residuale e tanto più è prossimo allo 0 tanto maggiore è la quota della sua offerta che può essere venduta a prescindere dal prezzo di offerta. Lo IOR viene calcolato aggregando le quantità offerte dai singoli operatori, raggruppati sulla base dell'appartenenza di gruppo, ivi incluse le quantità oggetto di contratti bilaterali: le quantità relative a contratti CIP6 sono incluse in questo calcolo e sono assegnate all'operatore GSE. L'utilizzo della quantità accettata al denominatore consente di scontare l'effetto sulla domanda interna ad ogni zona dei transiti con le zone limitrofe. Mensilmente vengono pubblicati, per ogni macrozona: la percentuale di ore in cui c'è stato almeno un operatore necessario; la percentuale dell'energia venduta in condizioni di residualità sull'energia complessivamente venduta, pari alla media semplice delle quantità residuali orarie della macrozona (definite a loro volta come somma, su tutti gli

operatori, della quantità offerta da ciascuno meno la quantità complessivamente offerta più la quantità complessivamente venduta); il numero di operatori necessari e la percentuale di ore per cui sono stati necessari.

La parte in corsivo era formulata solo come segue:

Viene pubblicato, per ogni mese e per ogni zona, il numero di operatori necessari e la percentuale di ore per cui sono stati necessari. L'utilizzo della quantità accettata Al denominatore consente di scontare l'effetto sulla domanda interna ad ogni zona dei transiti con le zone limitrofe.

- e) La voce *liquidità* si riduce nel sito alla definizione di "Rapporto tra le quantità di borsa <www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Glossario.aspx#quantità%23quantità> e le quantità totali" <www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Glossario.aspx#quantità%23quantità>, mentre nel 2006 è accompagnata da una glossa ulteriore:

Rapporto tra le quantità di borsa e le quantità totali sul Mercato del Giorno Prima. Tale quota rappresenta il grado di utilizzo della borsa elettrica per l'approvvigionamento dell'energia rispetto al totale dei consumi nazionali.

- f) Non compaiono più le voci *aggregato Borsa*, *aggregato Borsa + Bilaterali*, *indici di operatore marginale* (IOM), mentre sono inserite voci nuove, o perché trattate autonomamente rispetto ad un riferimento che era dato precedentemente all'interno di altri termini, o perché novità tematiche sopraggiunte.
- g) La rassegna descrittiva delle offerte si articola nell'ingresso generico, poi trattato nel dettaglio:

Offerte

Sui mercati del GME possono essere presentate quattro tipologie di offerta.

- a) *Offerte semplici*: sono offerte costituite da una coppia di quantità (espressa in MWh) e prezzo (espresso in €/MWh), dove la quantità rappresenta la massima disponibilità ad immettere o prelevare energia ed il prezzo rappresenta il prezzo massimo di acquisto o il prezzo minimo di vendita richiesto. Nel caso delle offerte di acquisto il prezzo "0" indica la disponibilità ad acquistare a qualunque prezzo.
- b) *Offerte multiple*: sono offerte costituite al massimo da quattro coppie di offerte semplici. Ciascuna offerta costituisce a tutti gli effetti un'offerta distinta, tuttavia le quantità indicate nelle diverse coppie devono rispettare congiuntamente i margini a salire e a scendere dichiarati per ciascuna unità di produzione dai relativi utenti del dispacciamento.
- c) *Offerte predefinite*: sono offerte che possono essere presentate in qualunque momento e che vengono utilizzate dal sistema informatico del mercato elettrico (SIME) ogni volta che non vengono presentate offerte valide più recenti. Le offerte predefinite possono essere presentate solo su MGP e MSD.
- d) *Offerte bilanciate*: sono gruppi di due o più offerte, di cui almeno una di

acquisto ed una di vendita, riferite ad una stessa zona geografica e ad una stessa ora, complessivamente bilanciate in quantità ed aventi prezzo zero (sia in vendita che in acquisto). Tali offerte possono essere presentate solo sul MA, da uno o più operatori, e godono di massima priorità.

Offerta integrativa

Offerta di acquisto o di vendita presentata da Terna S.p.A. sul MGP, ai sensi dell'articolo 48 della delibera 168/03 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzata a compensare la differenza tra ammontare del fabbisogno orario stimato da Terna S.p.A. per ciascuna zona per il giorno successivo e ammontare complessivo delle offerte di acquisto e dei programmi bilaterali di prelievo presentati sul MGP.

Offerta marginale

Per offerta marginale si intende, in ogni zona di mercato e in ogni ora, l'offerta accettata con il più alto ordine di merito.

h) Sono introdotte nuove voci, quali:

Piattaforma di Aggiustamento Bilaterale per la domanda (PAB)

La PAB – Piattaforma di Aggiustamento Bilaterale per la Domanda – è una piattaforma informatica, operativa dal 31 dicembre 2004, che consente la registrazione di scambi orari bilanciati di energia elettrica tra gli operatori che gestiscono i punti di offerta in prelievo appartenenti alla stessa zona geografica seguendo le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento. Il GME verifica il rispetto di tale Regolamento e delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento al fine di assicurare il regolare funzionamento della PAB secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori. Gli scambi comunicati al GME tramite tale piattaforma, insieme agli impegni derivanti da contratti bilaterali o da acquisti sul mercato elettrico, determinano il programma vincolante di ciascun punto di offerta in prelievo.

Polo di produzione limitato

Insieme di unità di produzione connesse ad una porzione della RTN senza punti di prelievo, la cui produzione massima esportabile verso la restante parte della RTN è inferiore alla produzione massima possibile a causa di insufficiente capacità di trasporto.

4. Glossari di società italiane e estere

Illustriamo qualche esempio dei caratteri e dei contenuti dei numerosi glossari disponibili in rete nei siti di società italiane ed estere, che operano nei settori dell'energia. La descrizione dei *Certificati verdi*, introdotti nel 1999, è presente nei glossari delle sole società italiane, trattandosi di una realtà solo nazionale. Scorriamo gli esiti delle diverse definizioni:

Glossario del GME (luglio 2008) <www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Glossario.aspx>

Certificati che, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Industria 11/11/99, attestano la produzione di energia da fonte rinnovabile al cui obbligo sono tenuti produttori ed importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili per una quantità superiore ai 100 GWh/anno. I Certificati Verdi sono emessi dal GSE <www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Glossario.aspx#GSE%23GSE> per i primi otto anni di esercizio di un impianto ed hanno un valore pari a 50 MWh e possono essere venduti o acquistati sul Mercato dei Certificati Verdi (MCV) <www.mercatoelettrico.org/It/Tools/Glossario.aspx#mcv%23mcv> dai soggetti con eccessi o *deficit* di produzione da fonti rinnovabili.

Glossario del GSE (luglio 2008) <www.grtn.it/ita/glossario/glossario.asp>

I Certificati Verdi sono titoli annuali emessi dal GSE che attestano la produzione da fonti rinnovabili di 50 MWh di energia. A partire dal 2002, in base al decreto 79/99, produttori e importatori hanno l'obbligo di immettere in rete energia da fonti rinnovabili, in quantità pari al 2% del totale dell'elettricità prodotta o importata l'anno precedente da fonti convenzionali (al netto di esportazioni, autoconsumi di centrale e cogenerazione).

Le due definizioni enciclopediche variano nell'ordine della descrizione che tocca l'illustrazione del ruolo dei Certificati verdi e delle loro caratteristiche, nonché nel dettaglio descrittivo dei riferimenti legislativi: nel glossario del GME la loro creazione è riportata nell'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Industria 11/11/99, mentre in quello del GSE non si menziona il decreto, ma direttamente la fonte di emissione.

Proseguiamo nella lettura delle definizioni, riportate nei glossari di siti di società locali:

Le parole dell'energia: dall'adduzione alle zone di mercato

(luglio 2008) <www.edipower.it/energia/parole.asp>

Sono una certificazione di produzione (della durata di 8 anni) che il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) emette a favore dei produttori di energia rinnovabile. Definiscono la quantità di energia rinnovabile prodotta da ciascun impianto. I produttori e gli importatori di energia elettrica hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, una quota di energia prodotta da impianti da fonti rinnovabili pari al 2% della loro produzione o importazione termoelettrica. Ciò può avvenire costruendo e gestendo impianti alimentati

da fonti rinnovabili oppure acquistando “certificati verdi” dalle aziende che ne dispongono. Il prezzo dei certificati è determinato dall’incontro tra la domanda e l’offerta degli stessi.

Glossario di EGEA S.p.A.

<www.egea.it/commerciale/strumenti/glossario.php>

Titolo annuale, oggetto di contrattazione nell’ambito della Borsa dell’Energia, che verrà attribuito dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) all’energia elettrica prodotta mediante l’uso di fonti energetiche rinnovabili, attraverso impianti entrati in esercizio dopo il 1° Aprile 1999, per i primi otto anni di esercizio degli stessi. Il titolo è previsto dal Decreto Bersani quale strumento alternativo per soddisfare l’obbligo, imposto a decorrere dal 2002 ad ogni produttore/importatore di energia, di immettere in rete una quota minima di energia verde pari al 2% dell’energia non rinnovabile prodotta/importata nell’anno precedente. L’offerta di certificati verdi potrà pervenire da due categorie di soggetti: i produttori (nazionali ed esteri) e, per la parte di domanda non soddisfatta da questi ultimi, dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN).

Glossario di Hera S.p.A.

<www.gruppohera.it/energia/?sub=contesto_elettricit%C3%A0_glossario#protocollo_kyoto>

Titoli che attestano la produzione di energia da fonti rinnovabili, imposta in una certa percentuale minima per legge ai soggetti che importano o producono energia da fonti convenzionali (gas, petrolio, gas naturale) oltre una certa soglia. I Certificati verdi hanno sostituito il sistema precedente di incentivi denominato Cip 6 nato nel 1992. Anche per questi certificati esiste un mercato specifico, il Mercato dei certificati verdi.

Il contenuto del glossario delle società private o con partecipazione statale è vario e mescola nei termini selezionati l’insieme dei livelli disciplinari implicati, scientifico e tecnologico, economico-finanziario, politico-istituzionale, giuridico-amministrativo.

Si noti cosa ritroviamo nella lettera B del Glossario AMGA (Trieste) <www.amgaenergiaeservizi.com/CMS/main.php?elemId=113&classId=5>:

Bassa tensione

Tensione non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.

Bersani, Decreto

Decreto Legislativo n. 79 del 19 marzo 1999 (in vigore dal 1° aprile successivo), in recepimento della Direttiva Comunitaria 96/92/CE. Introduce la liberalizzazione nelle attività di produzione, importazione e vendita di elettricità ai clienti idonei. Scopo del decreto è creare un sistema di libera concorrenza, pur regolamentato da precise norme di tutela del consumatore finale, nel rispetto del principio di pubblica utilità dell’energia elettrica.

Bilanciamento

Attività finalizzata a mantenere l'equilibrio fra immissioni e prelievi di energia elettrica sulla Rete di Trasmissione Nazionale.

Un portale dell'installazione intitola così un suo "glossario", *Per capire la liberalizzazione*:

Una volta bastava conoscere l'Enel, il contatore e il kilowattora, per potersi agevolmente destreggiare nel mondo del mercato elettrico nazionale. Oggi tutto questo non è più sufficiente, e a questi termini se ne sono aggiunti di nuovi che testimoniano un cambiamento epocale nella distribuzione elettrica.

Riporta di seguito la definizione, rilevata da "Repubblica" di *GRTN, AU, GME, cliente idoneo, cliente vincolato, AEEG*.

Conclusione

La terminologia delle energie rinnovabili si caratterizza per un lessico basato su costruzioni sintagmatiche, che sono spesso riportate ad acronimi, nonché sulla rideterminazione semantica di sostantivi di uso comune, e gode di una discreta variabilità sinonimica al suo interno. Si tratta di una terminologia aperta alle nuove designazioni, ma soprattutto rispondente alle esigenze della varietà di utenti, che accedono a questo campo della conoscenza per vie diverse: per le necessità della vita quotidiana, per la via giuridica e amministrativa, per la via scientifica e tecnologica, per la via economico-finanziaria, secondo gradi di specializzazione in ognuna delle discipline e degli ambiti citati.

La passione – o la moda – del glossario esplicativo è ben presente nella storia della divulgazione scientifica. Basti ricordare le paginette di Palissy a chiosa dei suoi *Discours admirables* (1580), nelle quali l'autore tratteggia con 62 voci i termini più difficili o più significativi della sua argomentazione di studio: l'*Explication des mots les plus difficiles* è una vera e propria guida nel campo della paleontologia, dell'idrologia, della geologia, della fisiologia vegetale (Zanola, 2007).

I professionisti stessi del settore si rendono conto dell'importanza della terminologia nella comunicazione, e lanciano la diffusione di glossari – designazione con cui sono chiamate queste raccolte di termini chiave – per una comunicazione non più tra esperti, per i quali la terminologia settoriale è un sapere condiviso. L'intento di questi glossari è quello di pensare alla divulgazione dei contenuti oggetto di interesse per capire le azioni dell'istituzione, per conoscere i prodotti energetici, per assicurare della correttezza nell'informazione chi si accosta per la prima volta a queste conoscenze.

Ci chiediamo nei casi osservati quale sia il ruolo della terminologia in rapporto agli scopi della comunicazione. La diversità dei contesti di comunicazione può portare alla variazione delle rese espressive e alle conseguenti differenze nella scelta terminologica, così come è possibile osservare, nella diversificazione che la terminologia assume nel settore delle energie rinnovabili, lo sviluppo di filoni terminologici in funzione dei settori disciplinari cui si riferiscono. Mentre scriviamo, si riapre la possibilità dell'apertura all'energia nucleare, e si riversano nella stampa e nei programmi televisivi nuove argomentazioni che, dopo anni di silenzio in merito, riaprono una possibilità energetica considerata impensabile fin qui come energia di sicura affidabilità. Il lavoro preparatorio per la costituzione di lessici e/glossari delle energie pulite offrirà così contenuti esposti dalle voci e dalle loro definizioni che si riveleranno testimoni del tempo.

L'intento comunicativo di un glossario, le sue ragioni, i destinatari per i quali è pensato, ricordano che ogni scelta terminologica non vive in sé, ma nella storia e nella rete concettuale di riferimento di una tecnica, di una disciplina, di un campo del sapere e della realtà. Corrisponde perciò ad un documento che descrive e rende conto di uno stato linguistico che vive nello spazio e nel tempo della lingua che lo esprime.

Bibliografia

- Silvi Cesare, (2005). *Il linguaggio dell'energia*, "Fotovoltaici", 5, p. 58-59.
- Gestore del mercato elettronico, (2006). *Vademecum della Borsa elettrica italiana*, <www.mercatoelettrico.org/It/GME/Biblioteca/pubblicazioni.aspx>.
- Zanola Maria Teresa, (2007), *Synonymie et vulgarisation scientifique: l'Explication des Mots plus Difficiles dans les 'Discours Admirables' de Bernard Palissy (1580)*, Colloque "La Synonymie", Université de la Sorbonne, Paris 29 Novembre-1 Dicembre 2007, Presses de l'Université de la Sorbonne, Paris (c.d.s.).